

G Proponeva ugualmente opposizione con racc.ta ricevuta dal Tribunale di Mantova il 30/11/09². Nonostante l'opposizione, I otteneva l'esecutività³ dell'ingiunzione europea con sottoscrizione del mod. G ex art. 18 del citato regolamento, tanto che in Germania è stata promossa esecuzione. Formulata opposizione avanti il Giudice per l'Esecuzione tedesco, questi ha sospeso sin a che non sia decisa in Italia la validità del titolo.

B A V G Ha quindi formulato ricorso ex 700 cpc per ottenere la revoca o la sospensione dell'esecutività del titolo ex art. 20 reg. UE 1896/06.

I motivi dell'opposizione a ingiunzione secondo tale regolamento, la cui esplicitazione non è richiesta per la sua proposizione secondo la normativa europea, riguardano innanzi tutto la giurisdizione del giudice italiano decidere sull'ingiunzione. Secondo la reclamante, infatti, sarebbe competente il giudice tedesco in quanto si tratta di vendita internazionale di cose mobili (reg. 44/01 in tema di forum destinatae solutionis).

La reclamante ha però appuntato il suo ricorso cautelare sul fatto che, secondo la regolamentazione europea, l'opposizione sarebbe di per sé sufficiente per far caducare il monitorio che, a differenza del decreto ingiuntivo previsto dal codice di rito italiano, è puro e non prevede né prova del credito né possibilità di resistere all'opposizione. Una volta proposta l'opposizione sarebbe, infatti, compito del Tribunale o nere del ricorrente agire per instaurare una causa d'opposizione secondo il rito ordinario. In più, l'ingiunzione europea sarebbe nulla perché non è indicato il numero corrispondente alla partita IVA, secondo la normativa fiscale tedesca, dell'ingiunto. Ha ravvisato infine il requisito del periculum nel gravissimo danno conseguente all'esecuzione in corso in Germania.

Si è costituita I protestando la conformità del proprio operato, significando di avere chiesto l'esecutività una volta decorsi i termini per l'opposizione e secondo le regole di cui all'art. 16 del regolamento europeo. Il giudice mantovano, prima di dichiarare l'esecutività dell'ingiunzione, si è fatto rilasciare una dichiarazione tradotta sull'intervenuta notifica del decreto e solo successivamente, accertato che la B aveva ritirato l'ingiunzione, ha concesso l'esecutività del decreto. I ha inoltre sostenuto la giurisdizione italiano e il mancato ricevimento della presunta opposizione, contestando infine lo strumento cautelare usato perché

² Doc. 2 K7 di parte ricorrente in I grado.

³ Doc. 9 parte resistente in I grado.

non idoneo nel caso specifico.

Il giudice di primo grado ha accolto questa tesi nel suo provvedimento dell'11/5/11 rilevando che il regolamento europeo 1896/06:

- non prevede il potere del giudice di sospendere o revocare la dichiarazione d'esecutività sul presupposto della mancata opposizione;
- all'art. 17 prevede che l'opposizione vada svolta secondo le regole dello Stato membro d'origine che è il giudice che ha emesso l'ingiunzione.

Secondo il giudice monocratico, in Italia non può formularsi istanza ex 700 cpc a tal fine perché la giurisprudenza della Suprema Corte inibisce impugnazione contro la dichiarazione d'esecutività pronunciata con decreto dal giudice che ha emesso il provvedimento monitorio. Solo nel corso del giudizio d'opposizione è possibile ridiscutere l'esecutività con i rimedi di cui all'art. 649 cpc o in sede esecutiva ex art. 615 cpc.

Ne consegue quindi che due sono le strade percorribili:

- a) opposizione ex 17 del regolamento, che però la B stessa afferma non essere più proseguita, nel cui corso il giudice ha gli stessi poteri previsti dall'art. 645 e ss cpc;
- b) opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc nella quale la sospensione dell'esecuzione è rimessa come rimedio tipico, salva la giurisdizione italiana. Se l'esecuzione avviene nello stato tedesco, è la Repubblica Federale Tedesca lo stato membro che radica la competenza per l'opposizione all'esecuzione e dovranno quindi operarsi i rimedi previsti dalla legislazione di quello Stato.

Il giudice poi, dopo aver escluso il fumus per la caratteristica di residualità della tutela invoca ex art. 700 cpc, ha anche escluso il periculum in mora ritenendo che manchi l'irreparabilità ed imminenza del pregiudizio, atteso che l'esecuzione in Germania può essere ristorato sotto il profilo restitutorio e risarcitorio.

La B ha sporto reclamo ribadendo di avere ritualmente proposto opposizione e come la stessa sia stata ricevuta dal Tribunale mantovano e ciò dovrebbe far di per sé caducare il provvedimento monitorio e l'instaurazione dell'opposizione non competeva all'ingiunta.

Non sarebbe valido neppure il ragionamento ex art. 615 cpc poiché nessun giudice italiano è competente in relazione a

quell'esecuzione, e ciò sempre perché il titolo esecutivo sarebbe inesistente in base al Considerando (24) in premessa del regolamento europeo. Il reclamante sostiene anche, qui per la prima volta, che si potrebbe applicare per analogia il disposto dell'art. 398 cpcp in tema di revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, Il periculum sarebbe insito nell'importo elevato della somma per cui è esecuzione e dal fatto che dai certificati CCIAA la I sembrerebbe non esistere.

La I si è nuovamente costituita ribadendo che:

- il decreto ingiuntivo europeo è stato regolarmente notificato all'odierna reclamante mentre non altrettanto è avvenuto con l'opposizione;
- il giudice mantovano non è mai venuto a conoscenza del modulo d'opposizione (mod. F) come invece previsto dall'art. 16 regolamento. Gli stessi cancellieri hanno attestato la circostanza.

Il giudice ha fatto un controllo accurato prima di concedere l'esecutività (doc. 10), non essendo chiaro come possa il giudice tedesco affermare che la B abbia dimostrato in modo credibile di avere svolto ricorso presso il tribunale italiano. Semmai sarebbe il GE tedesco ad avere violato il regolamento.

Ha quindi insistito per il rigetto del ricorso e per la condanna alle spese.

Osserva il Tribunale che il ricorso deve essere respinto.

Pare inizialmente doversi condividere l'impostazione della reclamante nella parte in cui afferma che l'esecutività non sarebbe stata ritualmente concessa.

L'opposizione, ai sensi dell'art. 16 del pluricitato regolamento n. 1896/06, può essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento monitorio e mediante il modulo F. La mancata allegazione all'ingiunzione di una copia del modulo, così come la mancata indicazione della "partita IVA tedesca" della B A V G, non pare concretare nullità dell'ingiunzione. Le modalità di presentazione dell'opposizione non sono specificate poiché il paragrafo 4 dell'articolo 16 si limita a indicare che debba essere sottoscritta e "presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice". Ne deriva che appare rituale anche la proposizione,

come è avvenuto nel caso specifico, con una raccomandata inviata al giudice emittente. Peraltro va osservato come, nel caso che ci occupa, l'opposizione⁴ è stata formulata su un modulo che, se pur perfettamente conforme al modello previsto dal regolamento, è interamente in tedesco e corredato da una lettera accompagnatoria, del pari in tedesco, con una traduzione pressoché incomprensibile tanto che in nessun punto compare la parola "opposizione".

Secondo l'art. 18 del regolamento n. 1896/06 il giudice d'origine, nel caso specifico quello di Mantova, se "non è stata presentata opposizione entro il termine..... dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea...". Poiché l'ingiunzione è stata pacificamente notificata a B il 12/11/09, la raccomandata pervenuta a questo Tribunale il 30/11/2009 appare idonea a determinare l'impossibilità per il giudice di dichiarare 'esecutività dell'ingiunzione. Non è peraltro vero quanto sostenuto da I secondo cui vi agli atti di questo procedimento sarebbe un'attestazione della cancelleria di questo Tribunale sulla mancata presentazione di un'opposizione. Il doc. 12 di parte reclamata è solo una copia dell'istanza d'attestazione della non avvenuto opposizione ma non è sottoscritta da alcun cancelliere.

L'eventuale erronea apposizione dell'esecutività non è però sufficiente per l'accoglimento del reclamo, poiché nella procedura civile italiano l'esecutività del titolo non può essere revocata o sospesa al di fuori delle regole ordinarie del procedimento d'opposizione, non potendosi utilizzare lo strumento ex art. 700 cpc per ovviare ad errori procedurali conseguenti alla perenzione di termini processuali.

In tal senso deve condividersi il ragionamento del giudice di prime cure, evidenziando non solo che:

- il paragrafo 1 dell'art. 17 del più volte citato regolamento n. 1896/06 sancisce come, a seguito dell'opposizione tempestiva, "... il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinari...";

ma anche che:

- il paragrafo 2 dello stesso articolo sancisce: "il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine".

4 Doc. 2 di parte reclamante

Si pone quindi il problema dell'interpretazione della norma e quindi delle modalità con le quali deve avvenire il passaggio, dapprima in via generale e poi per ciò che concerne espressamente l'ordinamento italiano.

Sotto il primo profilo, va, innanzi tutto, escluso che sia lo stesso ricorrente per decreto ingiuntivo a doversi attivare per l'instaurazione del giudizio d'opposizione. Ciò si desume agevolmente dal paragrafo 3 del citato art. 17 ov'è previsto: "Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario". Appare evidente, alla stregua di ciò, che il ricorrente in ingiunzione non abbia alcun onere in tal senso.

Sotto il secondo profilo, deve porsi il problema dell'invocata previsione legislativa di un'automatica trasformazione dell'opposizione ex art. 16 reg. cit. in un giudizio civile ordinari. Non è ignoto a questo collegio un orientamento di merito⁵, peraltro citato anche dal ricorrente, secondo cui, a seguito della presentazione dell'opposizione, il giudice ha l'obbligo di fissare l'udienza ex art. 183 cpc dando un termine al ricorrente in ingiunzione per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione alla controparte. Secondo il giudice citato, infatti, occorre disporre la conversione del rito europeo (che inizia con ricorso) data la materia trattata, nel rito ordinario civile senza dover rifarsi alle fasi introduttive del giudizio d'opposizione. La tesi non è convincente poiché, anche ammettendo che il procedimento per ingiunzione secondo il citato regolamento sia un "rito" in senso proprio, non vi è alcuna norma interna che preveda una "conversione" da esso al rito ordinario, non potendosi applicare analogicamente quanto previsto in generale nei procedimenti su ricorso, peraltro in un caso in cui il contraddittorio è già integrato ancorché non sia prevista l'assistenza obbligatoria di un difensore.

A parere di questo collegio, impregiudicata l'irregolarità della concessione dell'esecutività ex art. 18/1 del regolamento, il paragrafo 2 dell'art. 17 del regolamento non può che interpretarsi nel senso che il giudizio civile conseguente all'opposizione debba essere il giudizio previsto dall'art. 645 cpc. Ancorché il paragrafo 2 parli di "giudizio civile ordinario", va ricordato che il giudizio d'opposizione, una volta instaurato, è esattamente un giudizio che "... si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito..."⁶. Ne deriva che la locuzione "il passaggio al procedimento civile ordinario... è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine" deve interpretarsi nel senso che il passaggio al giudizio d'opposizione deve avvenire nelle forme di cui all'art.

5 Vv. Tribunale Firenze 25/9/09

6 Art. 645/2 cpc

645 cpc, norma che pare doversi individuare come la più specificamente diretta a disciplinare, nel diritto interno, il “passaggio” da un rito monitorio a contraddittorio eventualmente differito a un rito a contraddittorio pieno. Ne deriva che non è configurabile, in capo al giudice che ha emesso un’ingiunzione europea e che abbia ricevuto un’opposizione da parte dell’ingiunto, un obbligo di attivarsi autonomamente per l’instaurazione di un giudizio d’opposizione.

Deve quindi ritenersi che, impregiudicata si ribadisce la correttezza delle decisioni sull’esecutività dell’ingiunzione ai sensi dell’art. 18/1 del regolamento, la sorte di tale esecutività possa essere posta in discussione unicamente con gli strumenti predisposti dal diritto interno nel corso del giudizio d’opposizione (artt. 648 e 649 cpc). Ove la parte ingiunta non si sia attivata per l’instaurazione di un procedimento ex art. 645 ss cpc essa sarà privata dei suindicati rimedi.

Non osta a tale conclusione l’invocato art. 20 del regolamento 1896/06. Secondo tale norma rubricata “Riesame in casi eccezionali”:

“1. Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i) l’ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all’articolo 14,

e

ii) la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili.

Oppure

b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili, purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3. Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui paragrafi 1 e 2 è

applicabile, l'ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui al paragrafi 1 e 2, l'ingiunzione di pagamento europea è nulla”.

Appare evidente come, nel caso specifico, non ricorra alcuna delle ipotesi elencate. Non risulta infatti che la B A V G, che ha pacificamente ricevuto regolare notifica dell'ingiunzione abbia lamentato la mancanza di tempo per organizzare le proprie difese né l'insorgenza di situazioni di forza maggiore o circostanze eccezionali che le abbiano impedito di contestare il credito in forme processualmente ammissibili. Non risulta peraltro che l'ingiunzione, al di là delle censure in punto giurisdizione delle quali per le stesse ragioni già dette non può discutersi in questa sede, sia stata “manifestamente” emessa per errore o sussistano altre circostanze eccezionali.

Alla stregua di tali osservazioni va quindi ribadito come solo a seguito di una rituale opposizione all'ingiunzione europea, instaurata secondo le regole di cui all'art. 645 e ss. cpc così come richiamate dall'art. 17 par. 2 e 3 del regolamento europeo, il giudice avrebbe potuto prendere in considerazione l'istanza ex art. 649 cpc. La mancata instaurazione di tale procedura rende impossibile ridiscutere il punto ribadendosi come lo strumento ex art. 700 cpc, oltre ad avere la caratteristica di sussidiarietà richiamata che ne impedisce l'impiego ove v siano strumenti tipici (art. 649 e 615 cpc), non possa essere utilizzato per riparare a intervenute preclusioni. In tal senso vanno condivise le osservazioni del giudice di prime cure con conseguente conferma del provvedimento e rigetto del reclamo.

Ogni ulteriore questione risulta assorbita dalle considerazioni suesposte.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto che la questione non può più dirsi nuova come in I grado e che non risultano sussistere gravi e eccezionali ragioni per compensare le spese della fase di reclamo ex art. 92 cpv. cpc.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso per reclamo proposto da B.... A V G

RIGETTA

Il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento di primo grado.

Condanna B A V G Alla rifusione delle spese nei confronti di I Spa che liquida in € 70,00 per diritti, € 800,00 per onorari e € 150,00 per spese oltre spese generali, IVA e PA

Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 7/7/2011

Il Giudice Relatore

Dott. Marco Benatti

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli